

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PIANCOGNO
PROVINCIA DI BRESCIA

“OPERE DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER
MESSA IN SICUREZZA DELL’ABITATO DI VIA VIGNE,
FRAZIONE ANNUNCIATA DI PIANCOGNO – RIPRISTINO
VIABILITÀ”.

CUP C57H23002610006 - CIG A046D2D124

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì 06 del mese di
MAGGIO in Piancogno nella Residenza comunale-
Ufficio di Segreteria.

Innanzi a me Dott. Marino Bernardi Segretario Comunale
del Comune di Piancogno, sono personalmente comparsi i
Signori:

- 1) Geom. Denis Plona, nato a Darfo Boario T. (BS), il
01/08/1974 e domiciliato c/o Comune di Piancogno (BS),
Istruttore Tecnico del Comune di Piancogno, il quale
dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse
dell’Amministrazione che rappresenta - C.F.00948230172
- 2) Saloni Adelmo, nato a Darfo (BS), il 17/04/1963, in
qualità di Legale Rappresentante della ditta Impresa Edile
Saloni Adelmo avente sede in Piancogno (BS) – via Broli
n°25 - C.F. SLNDLM63D17D251O e P.I. 02038570988.

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo,
rinunciano d'accordo tra loro e con il mio consenso alla
assistenza dei testimoni e con il presente atto convengono
e stipulano quanto segue:

- in data 01.12.2023 è avvenuto il distacco di materiale
roccioso dal versante a monte dell’abitato di via Vigne,
frazione Annunciata di Piancogno;
- in data 01.12.2023 l’Amministrazione Comunale
provvedeva a segnalare agli Enti di competenza detto
evento tramite la compilazione e trasmissione della
Scheda A n°2023.01484-A, su piattaforma informatica
Ra.S.Da. della Regione Lombardia;
- in data 01.12.2023 si è provveduto a redigere verbale di
somma urgenza e relativi n.2 ordini di servizio alla ditta

Impresa Edile Saloni Adelmo avente sede in Piancogno (BS) – via Broli n°25;

- in data 04.12.2023 l'Amministrazione Comunale, a seguito di ulteriori sopralluoghi ed indagini geologiche, provvedeva a segnalare agli Enti di competenza un peggioramento della situazione precedentemente segnalata, tramite la nuova compilazione e trasmissione per sostituzione della Scheda A n°2023.01484-A, su piattaforma informatica Ra.S.Da. della Regione Lombardia;

- in data 04.12.2023, in seguito ai citati sopralluoghi ed indagini geologiche, sono stati sospesi i lavori in quanto non era possibile lavorare in sicurezza a causa della situazione di pericolo a monte dell'area di cantiere;

- a seguito di ulteriori successivi sopralluoghi, è emerso che alcune opere indicate nei n.2 citati ordini di servizio, non precedentemente rilevabili, ma solo presumibili, risultano non più necessarie;

- in data 27.03.2024, a seguito di quanto emerso e sopra citato, si provvedeva a redigere nuovo ordine di servizio che sostituisce e annulla i n.2 precedenti alla ditta Impresa Edile Saloni Adelmo avente sede in Piancogno (BS) – via Broli n°25 - C.F. SLNDLM63D17D251O e P.I. 02038570988, aggiudicataria dei lavori al prezzo di €154.299,94 oltre ad oneri per la sicurezza pari a €3.000,00 e IVA 22% pari a €34.605,99 per un importo totale di €191.905,93;

- l'opera è finanziata con contributo Regionale e quota parte a carico del bilancio comunale per spese tecniche come previsto dalla DGR 1779/2019 e smi;

Tutto ciò premesso, tra il Comune di Piancogno, come sopra rappresentato e la ditta Impresa Edile Saloni Adelmo avente sede in Piancogno (BS) – via Broli n°25 - C.F. SLNDLM63D17D251O e P.I. 02038570988, si stipula e si conviene quanto segue:

- 1) I sunnominati contraenti dichiarano di conoscere e confermare la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- 2) Il Comune come sopra rappresentato, demanda ed accolla all'impresa, che accetta, l'appalto dei lavori in oggetto;

3) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n.145/2000, dal computo metrico estimativo, dalla relazione tecnica, atti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente allegati e dalle prescrizioni tecniche della direzione dei lavori e di tutte le norme di legge vigenti e disposizioni in materia di opere pubbliche;

4) Il corrispettivo dovuto dal Comune all'assuntore dei lavori per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €.154.299,94 oltre ad oneri per la sicurezza pari a €.3.000,00 e IVA 22% pari a €.34.605,99 per un importo totale di €.191.905,93;

5) Il prezzo contrattualmente convenuto è parte a corpo e parte a misura, pertanto si darà luogo alla verifica delle misure e dei lavori attribuiti alle quantità e qualità dei lavori alla fine degli stessi;

6) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, con il presente contratto, la ditta ha prestato la cauzione definitiva dell'importo di €. .../... mediante polizza fideiussoria n. .../... emessa in data .../... dalla società/..... La predetta cauzione resterà vincolata fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

7) Sono fissate le seguenti clausole:

a) il termine per l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi dalla data dell'ordine di servizio;

b) la penale per ogni giorno di ritardo oltre al termine suddetto è fissata in €. .../... diconsi (euro.../...);

c) il pagamento dei lavori di cui al presente contratto sarà effettuato mediante un'unica soluzione a fine lavori. Per la disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa rinvio alle disposizioni dell'art. 30 del DM n. 145/2000, fatto salvo quanto indicato al successivo comma;

d) trattandosi di opere di somma urgenza, la copertura finanziaria per le opere in contratto è parte a carico della Regione Lombardia pertanto i pagamenti verranno effettuati successivamente al trasferimento al Comune dei

necessari fondi da parte della Regione, eventuali ritardi nei trasferimenti non potranno essere elemento valido per l'applicazione di richieste di anticipazioni o interessi per ritardato pagamento di cui al punto precedente;

e) i controlli periodici dell'attività da svolgere saranno effettuati su espresso rinvio alla disciplina dei controlli contenuta nell'art. 19 del D.M. n. 145/2000;

Si dà altresì atto, che in sede di offerta ai sensi del D.Lgs. n°36/2023, la ditta aggiudicataria non ha richiesto di subappaltare alcun lavoro.

Nell'esecuzione dei lavori la ditta si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali ed affini e negli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti, ed ancora rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti.

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali suddetti, l'Ente appaltante procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento a saldo. I pagamenti all'impresa delle somme accantonate saranno effettuati non prima che gli Istituti di Previdenza ed Assistenza abbiano certificato l'integrale adempimento dei versamenti contributivi. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non può opporre eccezioni all'Ente appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

8) (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

9) È vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d'ora la ditta Impresa Edile Saloni Adelmo avente

sede in Piancogno (BS) – via Broli n°25 - C.F. SLNDLM63D17D251O e P.I. 02038570988;

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc. IVA esclusa) comprese quelle relative alla sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto cartello di cantiere, previste dalle vigenti normative, sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA.

Quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n°145/2000, nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n°36/2023, al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n°207/2010 e s.m.i., al D.M. n°398/2000, come integrato dalla Legge n°80/2005, recante le norme di procedura del giudizio arbitrale ed all'art. 2 del D.L. n°210/2002, convertito con modificazioni della Legge n°266/2002, recante le norme per l'emersione del lavoro sommerso;

Si fa inoltre riferimento alle norme per la sicurezza di cui al D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. per le parti non derivate dalla tipologia dei lavori di cui al presente contratto.

E richiesto, io Segretario ho ricevuto quest'atto scritto su cinque pagine, in carta resa legale, che letto agli intervenuti lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me sottoscritto.

L'Istruttore Tecnico Comunale (Geom. Denis Plona)

- f.to digitalmente – ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

Per l'Impresa Appaltatrice

(il Legale Rappresentante Sig. Saloni Adelmo)

- f.to digitalmente – ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

Il Segretario Comunale (Dott. Marino Bernardi)

- f.to digitalmente – ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i